

R. G. 306/15

**La Corte d'appello di Venezia**

Sezione prima civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Daniela Bruni - presidente -

dott. Paola Di Francesco - consigliere rel. ed est. -

dott. Fabio Laurenzi - consigliere -

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento n. 306/15 promosso ex art. 22 l.fall. con ricorso depositato il 24 agosto 2015

da

**FALLIMENTO ESPADA SAS DI U. M. & C., nonché del socio illimitatamente responsabile U. M.** (c.f. ), in persona del Curatore, dott. Sandro Nordio, autorizzato a stare in giudizio in forza di provvedimento del giudice delegato, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Solinas (c.f. ), giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso procuratore in

reclamante

contro

**R. S.**, nato a il ed ivi residente in (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv. Zeno Forlati e Raffaella Boscolo, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in , giusta procura in calce alla memoria depositata il 5 novembre 2015:

resistente

**In punto: reclamo avverso il decreto 24 luglio 2015 del Tribunale di Venezia**

\*\*\*

Con ricorso depositato in data 29.10.2014 il Fallimento Espada s.a.s. di U. M. e del socio illimitatamente responsabile U. M. (d'ora in avanti, "il Fallimento") chiedeva ex art. 147 l.fall. la estensione del fallimento al socio accomandante R. S. per avere questi perduto la limitazione di responsabilità patrimoniale, avendo violato il divieto di cui all'art. 2320 c.c.

Esponeva:

- (i) che, dalla documentazione contabile e amministrativa della società fallita, operante a Venezia nel commercio di oggettistica, vetri di Murano e *souvenirs*, e dall'esame della corrispondenza era emerso che il socio accomandante R. S. si era ingerito costantemente nell'amministrazione della società fallita, ponendo in essere atti di gestione:

- (ii) che, in particolare, il socio accomandatario aveva conferito al S. in data 1.12.2006 una procura generale ad operare sul conto corrente della società acceso presso il Banco Popolare di Verona e Novara e il 27.04.2012 una procura ad operare senza limitazioni sul conto corrente della società fallita acceso presso Banca Antonveneta;
- (iii) che il S. aveva sottoscritto il modello *Intrastat* trimestrale del 20.07.2011, il modello di ritiro delle credenziali per la gestione telematica del conto corrente presso la Banca Antonveneta in data 11.07.2012 e sottoscritto numerosi altri documenti, quali le deleghe F24 del 16.03.2012, del 16.02.2012, del 16.04.2012, del 16.10.2012, del 16.05.2012, del 20.08.2012 e del 18.06.2012 (impartendo per iscritto su alcune l'ordine di non pagare), nonché la contabile bancaria del Banco Popolare di Verona del 27.12.2012 per il versamento in conto di euro 2.840,00, la contabile bancaria del Banco Popolare di Verona del 31.12.2012 per il versamento in conto di euro 2.680,00, riba con scadenza al 31.12.2012 per euro 534,53 a favore di Unigros, riba con scadenza al 31.12.2012 per euro 74,95 a favore di Ratti S.r.l., la contabile bancaria del Banco Popolare di Verona del 01.02.2012 per il versamento in conto di euro 805,00 e la contabile bancaria del Banco Popolare di Verona del 13.02.2012 per il versamento in conto di euro 8.590,00;
- (iv) che il S., oltre a partecipare alla gestione di Espada s.a.s. di U. M. & C., operava come amministratore di Calle Larga s.a.s. di M. U. & C., benché rivestisse anche in quest'ultima società la veste di socio accomandante; ciò risultava dalla lettera del 04.02.2008 indirizzata al dott. M. F. da U. M. (nella quale il predetto scriveva: "l'altro giorno ho avvertito chiaramente la difficoltà del Vostro studio nel proseguire nell'assistenza alle varie Società che gestisco assieme a Renato Serena"), dalla comunicazione fax del 24.12.2012 a firma dello stesso S., destinata al Banco Popolare di Verona, nella quale si invitava la banca a stornare un assegno emesso per il pagamento di un fornitore dal conto corrente di Calle Larga s.a.s. al conto corrente di Espada s.a.s., nonché dalla comunicazione al Banco Popolare di Verona del 02.01.2013, nella quale il S. chiedeva lo storno di un assegno emesso per il pagamento di un fornitore dal conto della Calle Larga s.a.s. al conto della Espada s.a.s., dall'annotazione da parte di R. S. su una contabile bancaria del Banco Popolare di Verona del 24.12.2012, nella quale egli rilevava l'erronea emissione di un assegno di euro 2.219,60 per il pagamento di un fornitore della Espada s.a.s.;
- (v) che i dipendenti della società F. V., V. M., N. W., M. W., E. B. e D. B. avevano reso dichiarazioni dalle quali si evinceva che il S. aveva effettuato il pagamento di loro retribuzioni e veniva regolarmente visto da costoro controllare la cassa e firmare assegni.

Il Fallimento sosteneva, dunque, che il socio accomandante si era indebitamente ingerito nell'amministrazione della società, posto che: (a) gestiva i rapporti bancari, essendo autorizzato ad operare sui conti, anche perché in possesso delle chiavi di accesso informatiche, e dando continue indicazioni alla banca di pagare e/o di stornare operazioni c

persino di scegliere se alcuni addebiti dovessero essere sostenuti dalla società; (b) gestiva i rapporti con il personale dipendente; (c) gestiva, sempre mediante indicazioni alla banca di appoggio, anche i rapporti tributari e previdenziali, atteso che suoi erano gli ordini di pagare o meno tributi e contributi.

Radicati nel contraddittorio, R. S. resisteva al ricorso, di cui chiedeva il rigetto.

Disposta l'assunzione di informazioni, con decreto del 24.07.2015 il tribunale di Venezia respingeva l'istanza di estensione del fallimento ex art. 147 l.fall., rilevando che:

- la delega bancaria di cui al doc. 5 della curatela, di per sé, non è significativa della violazione del divieto di cui all'art. 2320 c.c.;
- la sottoscrizione del modello Intrastat di cui al doc. 6 e l'apposizione del "post it" recanti la dicitura "non pagare" (docc. 10, 11, 12, 13, 14 del Fallimento) dimostrano un'occasionale collaborazione del S. nelle incombenze di carattere burocratico legate all'attività della società;
- lo storno degli assegni, di cui ai docc. 23, 24 e 25 prodotti dalla curatela, non configura un atto di gestione;
- l'informatrice K. sentita all'udienza del 15.7.2015, ha negato - in contrasto con quanto riferito dagli altri informatori - che il S. abbia mai pagato gli stipendi dei dipendenti, ed ha escluso che lo stesso prelevasse gli incassi per depositarli in banca, di talché dalle informazioni rese dagli altri dipendenti non emerge il ruolo di datore di lavoro del Serena, né si evince la prova del pagamento di fornitori della Espada s.a.s.

La curatela ha impugnato il decreto sopra indicato con ricorso depositato il 24 agosto 2015 deducendo:

1. La violazione e la falsa applicazione dell'art. 2320 c.c., in relazione alle deleghe bancarie rilasciate a favore del S., sul rilievo che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le due deleghe conferite a R. S. riguardavano l'intera operatività sui conti correnti della società fallita e lo abilitavano al compimento di qualsivoglia operazione in nome e per conto della società; pertanto, erano tali da attribuire all'accomandante - utilizzando le parole di Cass. 6.11.2014, n. 23651 - un potere non circoscritto a singoli segmenti della gestione societaria ma *potenzialmente esteso all'intera conduzione dell'impresa sociale*, donde la loro incompatibilità con il divieto di immistione di cui all'art. 2320 c.c. e la conseguente assunzione di responsabilità illimitata del resistente, ai fini dell'estensione della dichiarazione di fallimento.
2. L'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine al compimento da parte del Serena di atti di esercizio delle deleghe bancarie, attesa l'erroneità dell'affermazione contenuta nel decreto impugnato, secondo cui non risulterebbe dimostrato l'effettivo

esercizio dei poteri inerenti a dette deleghe. Al corredo documentale prodotto nel giudizio di primo grado la parte reclamante aggiunge in questa fase di reclamo le copie fotostatiche degli assegni bancari firmati da R. S. n. 0002828609 del 3.9.2012, per l'importo di Euro 7.000,00, in favore di Rubelli Vetri d'arte s.r.l., e n. 0002834268 del 31.10.2012, per l'importo di Euro 9.534,00 in favore Venice Art Style s.a.s. (docc. 30 e 31).

3. La violazione e la falsa applicazione dell'art. 2320 c.c. in relazione all'assunzione da parte del S. di una posizione "paritetica" con l'accomandatario U. M.

4. L'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione alla gestione dei rapporti di lavoro da parte del resistente.

5. L'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla gestione dei rapporti con i fornitori da parte del socio accomandante.

6. L'inattendibilità della deposizione resa dalla K., erroneamente valorizzata dal giudice di primo grado per sostenere l'assenza di ingerenza del S. nella gestione dei rapporti con i dipendenti e con i fornitori, ancorché la K. abbia dichiarato di non lavorare presso i negozi nei quali si svolgeva l'attività della società fallita, abbia escluso che il S. pagasse le retribuzioni dei dipendenti (in contrasto con le dichiarazioni univocamente concordanti sul punto rese dagli altri cinque dipendenti, sentiti a sommarie informazioni all'udienza del 15.7.2015) e abbia negato che il S. avesse una delega ad operare sul conto corrente n. 0709/100760 intrattenuto con Banco Popolare di Verona e Novara Filiale di Venezia San Marco, malgrado lei svolgesse funzioni di impiegata amministrativa addetta alla contabilità e fosse munita di una mera delega di cassa.

Nella memoria difensiva con la quale il S. si è costituito in giudizio, viene eccepita *in limine* la inammissibilità del reclamo, posto che il provvedimento autorizzativo ex art. 25 n. 6) l.fall. è stato emesso dal giudice delegato in data 17.09.2015, quando il decreto impugnato era già divenuto definitivo, poiché il termine per la proposizione del reclamo era spirato il 24 agosto 2015. Sostiene infatti il resistente che, nonostante la sopravvenuta autorizzazione abbia efficacia sanante retroattiva, il deposito di un reclamo privo dell'autorizzazione a stare in giudizio non interrompe il decorso del termine previsto per l'impugnazione e non osta alla formazione del giudicato.

Deduce, inoltre, il mancato rispetto del termine di un anno previsto dall'art. 147 l.fall., dal momento che il fallimento di Espada s.a.s. fu dichiarato il 15.07.2014 e la sentenza fu trascritta nel registro delle imprese il giorno successivo, così che il termine sopra indicato è spirato decorso un anno dalla cessazione dell'attività d'impresa, determinatasi per effetto della dichiarazione di fallimento della società.

Contesta, in particolare, la sussistenza della violazione del divieto di immissione, in quanto la delega bancaria - atto del socio accomandatario - dimostra solamente il

compimento di atti esecutivi, non già di atti gestori, al pari dei pagamenti a mezzo assegni in favore dei fornitori, trattandosi di atti meramente esecutivi, che non comportano esercizio di potere gestorio.

In ordine alla inammissibilità del reclamo, per la tardività del rilascio dell'autorizzazione a stare in giudizio, è sufficiente richiamare la giurisprudenza della suprema corte, che ha sancito la efficacia sanante retroattiva anche dell'autorizzazione tardiva (*"L'autorizzazione del giudice delegato a promuovere azione giudiziale o a resistere all'altra azione è da ritenersi condizione di efficacia dell'attività processuale del curatore, ne consegue la possibilità di sanatoria con effetto ex tunc, anche nel caso in cui l'autorizzazione ad agire o a resistere sia data nel successivo giudizio d'impugnazione (nella specie la suprema corte ha ritenuto che l'autorizzazione a resistere al ricorso per cassazione avesse effetto sanante dell'attività processuale svolta dal curatore nel giudizio di appello senza autorizzazione del giudice delegato)."*; Cass., sez. I, 11-09-2007, n. 19087).

Anche per quanto concerne il decorso del termine di cui all'art. 147 l.fall., non v'è ragione di discostarsi dal condivisibile insegnamento dei giudici di legittimità, i quali hanno di recente puntualizzato che *"Il fallimento in estensione del socio accomandante di una società in accomandita semplice che, in quanto ingeritosi nella gestione, abbia assunto responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, è soggetto al termine di decadenza di un anno dall'iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale o societaria, che abbia comportato il venir meno della suddetta sua responsabilità, senza che rilevi la data della sentenza dichiarativa di fallimento della società, che non comporta il venir meno della responsabilità per estinzione della società o per scioglimento del singolo rapporto sociale."* (Cass. civ., sez. I, 06-11-2014, n. 23651; la sottolineatura è di chi scrive).

Ciò chiarito, va ritenuta la fondatezza del reclamo proposto dal Fallimento Espada s.a.s., sol che si consideri il tenore delle deleghe bancarie e gli atti di esercizio delle stesse concretamente posti in essere dal resistente, che dimostrano in maniera netta come il S. non limitò il suo contributo nella gestione di Espada s.a.s. al compimento di atti di natura meramente esecutiva, ma operò quale amministratore nella gestione dei rapporti bancari. Difatti, la prima delle due deleghe bancarie rilasciate dal socio accomandatario Ugo Maria Spada a Riccardo Spada, espressamente qualificata *"procura generale"* (doc. 5) e datata 1.12.2006, inerente al rapporto di conto corrente n. 0709/100760 intrattenuto con Banco Popolare di Verona e Novara Filiale di Venezia San Marco, abilitava espressamente il S. a compiere in via *"disgiunta"*, in nome e per conto della società fallita, *"tutti gli atti e le operazioni necessarie per la gestione dei suddetti rapporti, nessuno escluso ed eccettuato, ivi inclusi quindi anche quelli di seguito indicati:*

[...]

*"h) negoziare, girare, quietanziare, richiamare assegni bancari e circolari [...] al fine di versarne l'importo in conto o disporne diversamente anche mediante incasso per contanti" [...]*

*e) effettuare prelevamenti e/o disposizioni, totali o parziali, in qualsiasi modo a valere sulle disponibilità, liquide o non del rapporto, nonché sulle aperture di credito, temporanee e non da voi consentite o comunque concesse ed anche allo scoperto: mediante emissione di assegni bancari anche all'ordine proprio, con facoltà di revocare l'ordine di pagamento anche se pendenti i termini di presentazione [...]*

*g) cedere e/o girare effetti e documenti all'ordine nostro o a noi girati [...] all'incasso, per lo sconto o l'accredimento" [...]*

*i) impartire disposizioni di bonifico a favore anche proprio";*

con la precisazione (art. 6) che il S. "può compiere - in nome e per conto del Cliente-medesimo ed anche a favore proprio - tutti gli atti e/o le operazioni necessari per la gestione dei suddetti rapporti" e con la palese differenziazione tra detta procura "generale" e la delega di cassa rilasciata alla dipendente F. K. (doc. 5).

Con la delega del 27.04.2012 relativa al conto corrente n. 12770,73 acceso dalla società fallita presso Antonveneta al S. furono espressamente attribuiti tutti i poteri, con modalità di firma ordinaria disgiunta, per il compimento in nome e per conto di Espada s.a.s. di ogni operazione ("qualsiasi versamento", "disposizioni e prelevamenti [...] in qualunque maniera effettuati", "girare e negoziare, quietanziare ed incassare assegni al mio/nostro ordine [...] e disporre del relativo importo").

Il potere di gestione di questi due rapporti intrattenuti da Espada s.a.s. con Istituti di credito, conferito al S. dal socio accomandatario, fu effettivamente esercitato e di ciò è prova la copiosa documentazione allegata dalla parte reclamante, analiticamente indicata dalla parte reclamante *sub iii)* e *sub 2*, che dimostra in maniera incontrovertibile come il S. effettuò il pagamento di debiti della società verso fornitori emettendo assegni tratti sul conto di Espada s.a.s. e assunse decisioni in merito allo storno di altri assegni, nonché al pagamento di riba, nell'ambito di un rapporto con le due banche che lo vide operare in piena autonomia, e non quale mero esecutore delle decisioni del socio accomandatario U. M.

Giova riportare un ampio brano del citato recente arresto della suprema corte: "[...] a norma dell'articolo 2320 c.c., i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Con il divieto stabilito, per il socio accomandante, di compiere atti di amministrazione, trattare o concludere affari in nome della società, se non in base a procura speciale per singoli affari (pena l'assunzione di una responsabilità illimitata verso i terzi), il legislatore ha inteso

precisare in modo netto i limiti entro cui l'accomandante può operare senza trasformarsi, di fatto, in accomandatario. Da tempo si è chiarito che, dunque, il socio accomandante non può, in linea di principio, compiere atti di amministrazione, ossia quelli che non sono di mero ordine od esecutivi, ed identico divieto è posto per la trattazione o conclusione di affari (cfr. Cass. 17 marzo 1998, n. 2854, in motivazione) e che il divieto agli accomandanti di trattare e concludere affari in nome della società è derogabile per gli atti esterni solo in forza di procura speciale per i singoli affari (Cass. 28 luglio 1986, n. 4824), mentre in generale l'orientamento circa gli atti ammessi è stato sempre restrittivo (cfr.: Cass. 6 giugno 2000, n. 7554, con riguardo agli atti interni; Cass. 28 luglio 1986, n. 4824, sul potere di far valere, ai fini del recesso dal contratto di locazione di un immobile adibito ad uso non abitativo, ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, articoli 73 e 29, l'intenzione della società di esercitare nell'immobile stesso la propria attività commerciale; Cass. 15 dicembre 1982, n. 6906, che richiede trattarsi di opera di mera collaborazione subordinata). [...] In particolare, quanto alla procura bancaria, ha osservato questa Corte, nella citata decisione n. 2854 del 1998, come il legislatore abbia imposto angusti limiti alla procura speciale per singoli affari e che occorre perciò dimostrare che l'operazione bancaria delegata, o quella concretamente posta in essere, non integri un atto gestorio; ed ivi si menziona l'ipotesi in cui sia, nel rispetto del divieto di immistione dell'accomandante, al medesimo rilasciata "non già una procura o delega ad operare sul conto, ma una semplice "delega di cassa" per il compimento di atti esecutivi per definizione". Più di recente, si è bensì confermata la valutazione del giudice di merito di assenza di immistione, ma in quanto non erano stati spesi i poteri di delega bancaria e sussistevano documenti idonei a circoscrivere i minori poteri invece spesi dall'accomandante (Cass. 9 luglio 2014, n. 15600). Né l'emissione di assegni in nome e per conto della società, dal suo canto, può essere assimilata al caso in cui l'accomandante abbia prestato garanzie e sostegno finanziario alla società o effettuato illeciti prelievi di denaro dalle casse sociali, situazione al cui cospetto questa Corte ha escluso la violazione del divieto di ingerenza (cfr. Cass. 3 giugno 2010, n. 13468) perché ivi il socio spende, appunto, il proprio nome ed effettua finanziamenti con proprio denaro o, all'opposto, si appropria indebitamente di fondi della società, onde si è del tutto fuori da un'attività di gestione degli affari sociali". [...] In conclusione, il socio accomandante, il quale emetta assegni bancari tratti sul conto della società all'ordine di terzi, apponendovi la propria firma sotto il nome della società e per conto della stessa, in difetto della prova della sussistenza di una mera delega di cassa assume solidale ed illimitata responsabilità ai sensi dell'articolo 2320 c.e. per tutte le obbligazioni sociali e, in caso di fallimento della società, e' assoggettabile al fallimento in proprio." (Cass., sez. I, 06-11-2014, n. 23651, in motivazione).

Quanto sinora considerato sarebbe sufficiente all'accoglimento del reclamo, posto che la curatela ha prodotto in giudizio, in uno col ricorso, copia di due assegni a firma del

Sul punto in favore dei fornitori Rubelli Vetri d'arte s.r.l. e Venice Art Style s.a.s. (docc. 30 e 31): sull'ammissibilità della produzione di nuovi documenti nel rito camerale cfr. Cass. civ., sez. I, 28-05-2003, n. 8547), oltre che:

- contabile bancaria della Banca Popolare di Verona del 27.12.2012 per il versamento in conto di euro 2.840,00 (doc. 16);
- contabile bancaria della Banca Popolare di Verona del 31.12.2012 per il versamento in conto di euro 2.680,00 (doc. 17);
- riba scadenza 31.12.2012 per euro 534,53 a favore di Unigros e riba scadenza 31.12.2012 per euro 74,95 a favore di Ratti Srl (doc. 18);
- contabile bancaria della Banca Popolare di Verona del 01.02.2012 per il versamento in conto di euro 805,00 (doc. 20);
- contabile bancaria della Banca Popolare di Verona del 13.02.2012 per il versamento in conto di euro 8.590,00;
- comunicazione fax, a firma di Roberto S..., alla Banca Popolare di Verona del 24.12.2012 nella quale si invita la banca a stornare un assegno emesso per il pagamento di un fornitore, dal conto corrente di Calle Larga s.a.s. al conto corrente di Espada s.a.s., per euro 2.129,60 (doc. 23);
- comunicazione, a firma Roberto S..., alla Banca Popolare di Verona del 02.01.2013 nella quale si invita la banca a stornare un assegno emesso per il pagamento di un fornitore, dal conto della Calle Larga s.a.s. al conto della Espada s.a.s., per euro 806,67 (doc. 24);
- annotazione da parte di Roberto S... su contabile bancaria della Banca Popolare di Verona del 24.12.2012, nella quale si rileva l'erronea emissione di un assegno di euro 2.219,60 per il pagamento di un fornitore della Espada s.a.s. (doc. 25);
- disposizione di bonifico eseguito da Roberto S... sul conto della Banca Popolare di Verona del 18.11.2010 per il pagamento da parte di Calle Larga s.a.s. della fattura n. 7065890 del 14.10.2010 di Fastweb s.p.a. (doc. 26).

Tale documentazione dimostra in maniera univoca che l'intera gestione del rapporto intrattenuto dalla Espada s.a.s. con i due Istituti di credito fu integralmente gestito dal Serena, in piena coerenza col tenore delle deleghe rilasciategli dal socio accomandante.

Per completezza, si consideri che nel decreto impugnato erroneamente il tribunale ha ritenuto irrilevanti, in quanto atti episodici e privi di contenuto gestorio, gli ordini impartiti per iscritto dal Serena al professionista incaricato della tenuta della elaborazione dei modelli F24, inerenti ai rapporti fiscali e previdenziali della società.

Osserva anzitutto il collegio che ad integrare la condizione per il verificarsi della decadenza dal beneficio della limitazione di responsabilità del socio accomandante è sufficiente il compimento di un solo atto, non essendo richiesta una reiterazione di manifestazioni di ingerenza (Cass., sez. I, 06-06-2000, n. 7554, in motivazione).



Nel caso di specie, l'avere il S... impartito per iscritto numerosi ordini di non effettuare determinati pagamenti di tributi ovvero di contributi previdenziali relativi alla Espada s.a.s. – il dato è documentale – configura il compimento di atti di amministrazione dei quali non può essere negata la rilevanza, ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2320 c.c., posto che la norma fa espresso riferimento ad anche ad essi, oltre che alla conclusioni di "affari".

Non può quindi trovare condivisione la tesi affermata dal giudice di prime cure, che ha ritenuto appagante la spiegazione offerta dal S... circa la natura meramente "burocratica" delle sue comunicazioni, destinate – a suo dire – a esonerare da responsabilità il professionista. Gli atti in parola non sono affatto esecutivi, né irrilevanti per la gestione della Espada s.a.s., poiché attengono alla decisione di incrementare il debito tributario e previdenziale della società in una fase di illiquidità della stessa (terza pagina della sentenza impugnata), così che sarebbe davvero arduo negarne il rilievo ai fini della prova della violazione del divieto di immistione.

Tanto basta all'accoglimento del reclamo.

P.Q.M.

definitivamente decidendo nel procedimento di reclamo ex art. 22 l.fall. n. 306/15 r.g., promosso dal Fallimento Espada s.a.s. nei confronti di R... S...

*dispone*

la rimessione degli atti al Tribunale di Venezia per la dichiarazione di fallimento ex art. 147, co. 4, l.fall. del socio accomandante R... S..., ai sensi dell'art. 22 co. 4 l.fall.;

*manda*

alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 22, co. 3, l.fall.

Venezia, 12 novembre 2015.-

il Presidente  
dot. Daniela Bruni

